



COMUNE DI SIZIANO

REGOLAMENTO
del servizio di
RIMOZIONE COATTA
dei VEICOLI in SOSTA o
ABBANDONATI su suolo
pubblico

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 20 aprile 2010

Sommario

Art. 13
Art. 23
Art. 33
Art. 43

Art. 1

E' istituito il servizio di rimozione coatta dei veicoli in sosta abusiva e/o abbandonati su suolo pubblico in tutti i casi previsti dal vigente C.d.S.;

Recupero dei veicoli incidentati sulla pubblica via, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia.

Art. 2

Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 159 e 215 del Codice della Strada è prevista in alcuni casi specifici la rimozione forzata dei veicoli in sosta vietata e del loro deposito in luoghi appositamente attrezzati e custoditi indicati dall'Ente Proprietario della Strada.

Ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Nuovo Codice della Strada è prevista la facoltà per gli Enti proprietari della strada, di affidare in concessione a terzi il servizio di rimozione dei veicoli con apposita convenzione.

Per i motivi sopra esposti il Comune di Siziano, stante l'impossibilità di gestire direttamente il servizio di rimozione affida in concessione il Servizio di Depositeria dei veicoli rimossi ai sensi del Codice della Strada e della Legislazione vigente, nonché, dei veicoli abbandonati su suolo pubblico.

Art. 3

Il servizio di rimozione viene attivato dal Comando di Polizia Locale, ovvero dal personale in servizio di vigilanza, richiedendo l'intervento della Ditta concessionaria che, con propri mezzi, procede alla rimozione, ed al trasporto dei veicoli presso la sede che funge da depositaria, dove verranno custoditi fino alla riconsegna all'avente diritto.

La ditta dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi.

Art. 4

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, da applicare da parte del concessionario del servizio, saranno determinate con successivo provvedimento del Responsabile del servizio, nell'ambito delle tariffe massime di cui al Decreto 04.09.1998 n° 401.

Le tariffe stesse potranno essere aggiornate annualmente, con determina del Responsabile del servizio secondo la variazione degli indici ISTAT dei prezzi al consumo.